

**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO  
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI  
ED ELIMINATI

Anno 2022

*(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)*

## **Premessa**

L'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" (di seguito anche "Statuto delle imprese") prevede che entro il 31 marzo, sulla base delle relazioni trasmesse dalle singole amministrazioni e sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) predisponga una relazione complessiva, contenente il bilancio degli oneri amministrativi introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.

Le informazioni raccolte nella citata Relazione saranno successivamente integrate, con una nota di aggiornamento al 31 maggio, sulla base dei riscontri delle amministrazioni alle richieste di approfondimento del DFP.

Le disposizioni dello Statuto delle imprese si collocano nel quadro delle misure volte a prevenire il proliferare di nuove complicazioni burocratiche a carico di cittadini e imprese attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi.

In particolare, la finalità della norma è di:

1. responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
2. garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di "compensazione" nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

La relazione è articolata nel seguente modo:

- il primo paragrafo descrive il contesto con riferimento alla diffusione, a livello europeo e internazionale, degli strumenti di misurazione e compensazione degli oneri e alla evoluzione della disciplina nazionale in materia;
- il secondo paragrafo illustra il percorso di verifica delle relazioni di bilancio, predisposte e trasmesse dalle singole amministrazioni, da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del DFP, incluse le attività di consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori;
- il terzo paragrafo descrive i contenuti delle relazioni sul bilancio inviate dalle singole amministrazioni e le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dal DFP sulla base dell'attività di verifica;
- il quarto paragrafo contiene delle riflessioni sulle relazioni presentate e sugli interventi necessari per garantire maggiore effettività ed efficacia al meccanismo di bilancio.

## 1. Il contesto

### 1.1 Il quadro internazionale

L'esigenza di contenere i costi della burocrazia ha condotto numerosi paesi a prevedere anche nel campo della regolazione pubblica lo strumento del bilancio e un correlato meccanismo di compensazione: all'introduzione di nuovi oneri regolatori a carico di cittadini e imprese deve corrispondere l'eliminazione di un ammontare almeno equivalente di oneri preesistenti.

Nella sua forma più semplice, l'approccio consiste nel mantenere costante il numero di norme presenti nell'ordinamento, prevedendo che non si possa emanare una nuova regolazione senza prevedere l'abolizione di una regolazione già esistente. Tuttavia, dal momento che la rilevanza delle singole regolazioni può essere - in termini di impatto sui destinatari - molto diversificata, questa forma di compensazione si è evoluta nel tempo, spostando l'attenzione dal numero assoluto delle norme all'ammontare dei costi introdotti ed eliminati<sup>1</sup>.

Nell'aprile 2021 la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sulla *better regulation* che introduce il principio "one-in, one-out" a livello europeo<sup>2</sup>, integrandolo con l'analisi di impatto della regolazione e con il programma REFIT<sup>3</sup>.

Riguardo ai paesi membri, gli ultimi dati a disposizione<sup>4</sup> indicano che sarebbero dieci (inclusa l'Italia) i paesi dell'Unione europea che ricorrono al meccanismo di compensazione; a questi se ne aggiungono altri cinque che l'hanno introdotto ma non ancora attuato o che ne hanno comunque previsto l'introduzione. Tra i paesi avanzati, oltre a quelli europei, utilizzano sistemi di compensazione degli oneri regolatori anche Canada, Corea, Messico e Stati Uniti<sup>5</sup>.

I sistemi di bilancio previsti diversi paesi differiscono per numerosi aspetti, tra cui l'ambito di applicazione, le tipologie di oneri considerati, il meccanismo di compensazione adottato, la *governance*. Nella maggior parte dei paesi è in ogni caso previsto un bilanciamento del tipo "uno a uno" ("one-in-one-out", o OIOO), che prevede una compensazione a zero dei costi della nuova regolazione, mentre in altri<sup>6</sup> sono stati previsti anche meccanismi di compensazione "uno a due" ("one-in-two-out") o "uno a tre" ("one-in-three-out"). A livello internazionale, i sistemi di compensazione sono pertanto indicati genericamente con l'espressione "one-in-x-out" (o OIXO).

---

<sup>1</sup> D. Trnka e Y. Thuerer, *One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries*, OECD Regulatory Policy Working Papers 11, OECD Publishing, 2019, p. 8.

<sup>2</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Better regulation: Joining forces to make better laws", COM(2021) 219 final, Brussels, 29 aprile 2021.

<sup>3</sup> Si vedano, per questi specifici aspetti, i tools #2, #11 e #59 del Better regulation Toolbox aggiornato al novembre 2021. I *tools* forniscono, rispettivamente, una panoramica del funzionamento del programma (#2), indicazioni su come redigere la relazione AIR considerando l'introduzione del principio (#11) e una guida pratica per stimare i costi secondo l'approccio adottato dalla Commissione (#59).

<sup>4</sup> Cfr. CEPS (2019), *Feasibility study: introducing "one-in-one-out" in the European commission*, Report predisposto per il ministero federale tedesco dell'economia e dell'energia. In particolare, il report segnala che, oltre all'Italia, fanno attualmente ricorso al bilancio Austria, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia e Ungheria. Il Portogallo l'ha introdotto ma non ancora attuato. Ne hanno previsto l'introduzione Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Al contrario, due paesi che vi facevano ricorso (Danimarca e Regno Unito), lo hanno recentemente dismesso.

<sup>5</sup> Trnka e Thuerer (2019), *cit.*

<sup>6</sup> Ad esempio, Stati Uniti e, in passato, Regno Unito.

La Commissione europea, in particolare, ha adottato un approccio di tipo OIOO che richiede di compensare gli oneri amministrativi imposti dalle proposte legislative della Commissione con oneri equivalenti esistenti, con particolari eccezioni<sup>7</sup>, nella stessa area di policy.

## 1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (di seguito “Statuto delle imprese”) prevede che *“negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale”*.

Per costo amministrativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, si intende il costo sostenuto dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

In particolare, il comma 2 dell'art. 8 dello “Statuto delle imprese” ha introdotto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime (c.d. *goldplating*).

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi è effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle Linee guida allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013 (allegato A del provvedimento)<sup>8</sup> come modificato dal DPCM 18 marzo 2020<sup>9</sup>, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un “tariffario” (costi

---

<sup>7</sup> Si veda ancora il tool #59.

<sup>8</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18.*

<sup>9</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, *Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 – Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18.*

standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese<sup>10</sup> e i modelli, da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

Al fine di rendere l'attività di stima degli oneri e la predisposizione del bilancio sostenibili, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 ha modificato le Linee guida su aspetti di carattere tecnico che in passato hanno creato difficoltà di interpretazione<sup>11</sup>, ridefinendo l'ambito di riferimento del bilancio per rendere l'attività di misurazione rilevante e selettiva, e concentrare l'attività di misurazione sugli adempimenti a maggiore impatto e più irritanti per cittadini e imprese. A tal fine sono stati **esclusi dal calcolo del saldo del bilancio**:

- **gli adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici**, come, ad esempio, quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, ecc. Tali adempimenti sono tuttavia **identificati e quantificati** nella relazione annuale sul bilancio. Infatti, se da un lato la valutazione e quantificazione di tali adempimenti può risultare utile per finalità di semplificazione, la loro iscrizione in bilancio ai fini della verifica del “pareggio” rischia di produrre una situazione paradossale per le amministrazioni che, a fronte di quegli adempimenti, introducono un vantaggio per i destinatari;
- **gli adempimenti a “basso impatto”**. Sono considerati a basso impatto:
  - nel caso delle imprese, gli adempimenti con costo unitario inferiore a 100 euro e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 1000;
  - nel caso dei cittadini, gli adempimenti che richiedono un tempo inferiore a 2 ore e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 3000<sup>12</sup>.

Gli adempimenti a basso impatto sono tuttavia descritti nella relazione annuale sul bilancio, dove si darà conto, per ciascuno, del rispetto delle soglie.

Le modifiche apportate alle Linee guida, inoltre, hanno ribadito l'esigenza (peraltro già affermata in quelle originarie) di quantificare gli obblighi informativi disposti da una fonte primaria anche quando essi vengano specificati successivamente in un atto secondario; in tal caso l'introduzione o l'eliminazione di ciascun obbligo sarà contabilizzata nell'anno di emanazione dell'atto secondario, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, *«la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno»* (art. 8, comma 2-bis, dello Statuto delle imprese).

---

<sup>10</sup> Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento per le attività di stima, le linee guida riportano una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle misurazioni finora condotte. La griglia associa a ciascuna delle attività di cui tipicamente si compongono gli obblighi informativi (acquisizione della modulistica, compilazione di modulo, ecc.) dei riferimenti di costo dipendenti dal grado di complessità (alto/medio/basso) del singolo adempimento.

<sup>11</sup> In particolare, è stato esplicitato che, ai fini delle stime, sono considerati imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Sono stati inoltre modificati i riferimenti di costo per l'attività di “Annotazione su registri”, la cui applicazione ha in passato evidenziato alcune incongruenze.

<sup>12</sup> Tali soglie vanno applicate sulla base di stime orientative in possesso dell'amministrazione.

Nel caso in cui gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare” oneri di pari importo, assicurando il pareggio di bilancio, mediante regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

## **2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio**

### **2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP**

Le amministrazioni statali, come previsto dall’articolo 8 dello Statuto delle imprese, hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) - entro il 31 gennaio - una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso del 2022.

Le relazioni sul bilancio redatte dalle singole amministrazioni sono state verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle AIR, e ha trasmesso al DFP delle “schede di riscontro” che riportano, per ogni atto normativo: 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall’amministrazione; 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra la relazione AIR e quanto indicato nel bilancio.

L’Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, partendo dalle verifiche effettuate dal DAGL, ha esaminato le relazioni inviate dalle amministrazioni, soffermandosi soprattutto, secondo le proprie competenze, sulle metodologie seguite per calcolare li oneri e sulla coerenza delle stime con i criteri e le metodologie definite dalle (citate) Linee guida, nonché sulla completezza dei contenuti delle relazioni stesse.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate e dei contributi raccolti mediante l’attività di consultazione delle Amministrazioni, il DFP ha predisposto, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello, la Relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

### **2.2 Il contributo delle associazioni**

Le associazioni consultate, come previsto dal comma *2-bis* dell’articolo 8 dello Statuto delle imprese, hanno offerto, come negli anni precedenti, un contributo significativo. Le osservazioni puntuali si sono concentrate in particolare su provvedimenti di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero della Giustizia; Dipartimento per le Pari Opportunità.

I contributi delle associazioni hanno riguardato, come evidenziato negli anni precedenti, anche oneri connessi ad adempimenti in materia fiscale e creditizia, obblighi di conformità sostanziale, che pur essendo esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011, sono considerati rilevantissimi per le imprese.

È stata inviata la documentazione e la richiesta di contributi a tutte associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU); dalle associazioni dei cittadini utenti e consumatori non sono pervenuti contributi specifici. Per quanto concerne le associazioni imprenditoriali, la documentazione è stata inviata a Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, CNA (aderenti a Rete Imprese Italia) e Confindustria. Le associazioni imprenditoriali hanno inviato anche alcune osservazioni puntuali in forma scritta, riservandosi in ogni caso l'invio di ulteriori contributi (cfr. Allegato 2).

Ribadendo quanto sostenuto negli anni passati, le associazioni imprenditoriali hanno posto l'esigenza di fondo di avviare una riflessione sul bilancio degli oneri al fine di affrontare le criticità incontrate e di individuare, valorizzando quanto fatto fino a questo momento, correttivi che consentano di migliorare l'efficacia del processo e rendere effettivamente percepibili per le imprese e i cittadini gli impatti di uno strumento, nato per prevenire l'introduzione di nuove complicazioni.

Nello specifico, i rappresentanti delle associazioni consultate hanno evidenziato come l'esclusione degli adempimenti in materia fiscale e creditizia e di quelli verso terzi (ad esempio le etichettature) prevista dalla legge n. 180 del 2011, che sottrae dal bilancio degli oneri provvedimenti a forte impatto per i destinatari, rende lo strumento del bilancio solo parzialmente significativo.

Inoltre, le associazioni hanno proposto di implementare – a sistema - il monitoraggio sull'introduzione degli oneri introdotti ed eliminati durante tutto l'iter di approvazione dei provvedimenti, focalizzando l'attenzione sui provvedimenti a maggior impatto, su cittadini e imprese. Questo perché la stima delle complicazioni burocratiche per cittadini e imprese operata sulla base della quantificazione degli oneri costituisce una vera e propria sfida: solo conoscendo gli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici possono essere disposti interventi mirati – anche in itinere - per ridurre la burocrazia e migliorare concretamente la vita di cittadini e imprese.

Ulteriori ed eventuali contributi che perverranno dalle associazioni successivamente alla data di pubblicazione di questa Relazione saranno valorizzati nell'ambito della nota di aggiornamento.

### 3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 27 marzo 2023, il quadro delle relazioni di bilancio pervenute è il seguente:

1. hanno **redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del turismo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della funzione pubblica. Si aggiunge infine il Ministero dell'economia e delle finanze che, come verrà precisato più avanti, ha dichiarato di non possedere gli elementi per pervenire a una quantificazione. Per alcune di queste amministrazioni è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti e chiarimenti su alcuni provvedimenti;
2. hanno **attestato di non avere introdotto né eliminato oneri** il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, il Ministero delle imprese e del made in Italy, e 11 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>13</sup>. Con riferimento al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Dipartimento per le pari opportunità il DFP ha richiesto chiarimenti sugli effetti, in termini di oneri amministrativi, di alcuni provvedimenti.

Non hanno inviato la relazione sul bilancio diciassette dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>14</sup>. Si tratta, in molti casi, di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi, e per le quali in ogni caso le verifiche del DFP non hanno portato a rilevare oneri introdotti o eliminati nel corso del 2021.

---

<sup>13</sup> Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche e gli affari europei, Dipartimento per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per le riforme istituzionali.

<sup>14</sup> Si tratta di nove Dipartimenti e Uffici di cui Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale; Dipartimento per le politiche di coesione; Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; Dipartimento per la trasformazione digitale; Dipartimento per lo Sport; Ufficio per il programma di Governo; Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali) e nove dipartimenti e uffici di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale (Dipartimento per il coordinamento amministrativo; Dipartimento per il personale; Dipartimento per i servizi strumentali; Ufficio del controllo interno, la trasparenza e l'integrità; Ufficio del Segretario generale; Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze).

## ***Ministero del lavoro e delle politiche sociali***

La relazione di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua quattro provvedimenti, adottati nel 2022, a cui sono associati oneri informativi:

- il primo è relativo all'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dell'esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere (**decreto interministeriale 20 ottobre 2022<sup>15</sup>**);
- il secondo provvedimento riguarda misure di sostegno per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (**decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50<sup>16</sup>**);
- il terzo provvedimento è relativo alle misure agevolative in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (**decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186<sup>17</sup>**);
- il quarto provvedimento riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro per i premi assicurativi (**decreto interministeriale 6 settembre 2022**, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 26 luglio 2022, n. 157).

L'Amministrazione precisa che gli oneri contenuti nei provvedimenti elencati sono tutti a **“basso impatto”**, quindi **esclusi dal saldo di bilancio**.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito:

agli **oneri introdotti** dal

- **decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104<sup>18</sup>** a carico dei datori di lavoro (e dei committenti) per rendere le informazioni in merito alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore (anche impiegato con tipologie contrattuali atipiche). In merito a questo provvedimento le associazioni imprenditoriali (cfr. allegato 2 alla presente relazione) segnalano l'introduzione di rilevanti oneri in capo ai datori di lavoro che configurano *golplating*. In particolare, le associazioni segnalano che:
  - il Capo III del Decreto contiene una serie di disposizioni (es. periodo di prova, cumulo di impieghi, transizione a forme di lavoro più prevedibili e stabili) che la Direttiva comunitaria consente di attuare con il pieno rinvio ai contenuti della contrattazione collettiva, mentre il D.lgs. n. 104/2022 non ha previsto tale ipotesi;
  - vengono previsti obblighi informativi rafforzati nel caso di lavori organizzati con sistemi decisionali o di monitoraggio totalmente automatizzati.

---

<sup>15</sup> Decreto interministeriale 20 ottobre 2022, *Criteri e modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2022, dell'esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro*.

<sup>16</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

<sup>17</sup> Decreto-legge del 3 dicembre 2022 n. 186, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*.

<sup>18</sup> Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea*.

L'Amministrazione risponde alle richieste del DFP precisando che gli oneri contenuti nel d.lgs. n. 104/2022 sono di diretta derivazione europea. Inoltre, con la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 4/2022, è stato chiarito che *“fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (v. infra) il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all'art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”*

- **decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105<sup>19</sup>** a carico delle imprese per aggiornare le procedure burocratiche (esposizione nei flussi di denuncia con nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio) sui congedi parentali. A riguardo, l'Amministrazione si riserva di inviare un successivo contributo.

In merito a questo provvedimento Confartigianato segnala nuovi oneri per i datori di lavoro con specifico riferimento all'invio dei flussi Uniemens. In particolare, al fine di soddisfare l'esigenza di monitoraggio di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sulla fruizione dei congedi e sui relativi oneri, l'INPS - con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 - ha introdotto nove ulteriori codici evento che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti. Questa “moltiplicazione” dei codici che i datori di lavoro devono utilizzare per le denunce contributive ha un impatto in termini di oneri a carico delle imprese.

- **decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203<sup>20</sup>** a carico dei datori di lavoro per adottare le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione comunica che non sono previsti oneri ulteriori a quelli derivanti dalla mera attuazione della disciplina europea;
- **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21<sup>21</sup>** e relativa **Circolare INPS 7 settembre 2022, n. 99<sup>22</sup>** a carico dei datori di lavoro per accedere agli sgravi contributi previsti in caso di assunzione - a tempo indeterminato - di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in

---

<sup>19</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.*

<sup>20</sup> Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*

<sup>21</sup> Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

<sup>22</sup> Circolare INPS 7 settembre 2022, n. 99, *Articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero per l'assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.*

crisi nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle citate imprese. L'Amministrazione non fornisce riscontro sul provvedimento;

- **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**<sup>23</sup> a carico delle imprese per: *a*) assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 20); *b*) adempiere agli oneri legati al rafforzamento della certificazione della parità di genere (art. 34). Con riferimento agli oneri di cui al punto *a*) l'Amministrazione precisa che non si tratta di nuovi oneri ma di una modalità più efficace e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di realizzazione delle opere del PNRR, con una particolare attenzione alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene, invece, il rafforzamento della certificazione della parità di genere di cui al punto *b*) l'Amministrazione di riserva di inviare ulteriori contributi.

In merito a questo provvedimento, Confindustria segnala:

- **oneri diretti**, sostenuti dalle imprese per pianificare e svolgere programmi straordinari di formazione del personale e avviare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, per contrastare il fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR;
- **oneri indiretti** legati al rafforzamento della certificazione della parità di genere.
- **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**<sup>24</sup> a carico di:
  - lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale per richiedere l'indennità una *tantum* di 550 euro (art. 2-*bis*). A riguardo, l'Amministrazione si riserva di inviare successivi contributi;
  - lavoratori autonomi occasionali, dagli addetti alle vendite a domicilio, dai lavoratori dello spettacolo, dai collaboratori coordinati e continuativi, dai lavoratori stagionali e intermittenti nonché dai lavoratori domestici per richiedere l'indennità una *tantum* di 200 euro (artt. 31 e 32, come successivamente modificati e/o integrati). L'amministrazione stima **oneri introdotti per 100.500.000 euro** precisando, tuttavia, che si tratta di **adempimenti facoltativi** finalizzati all'ottenimento di un beneficio economico e, in quanto tali, **esclusi dal saldo di bilancio**;
  - personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per accedere all'indennità una *tantum* riconosciuta per l'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR (art. 32-*bis*). L'Amministrazione comunica che è in corso di perfezionamento il decreto con il quale il Direttore dell'Ispettorato del lavoro individuerà i criteri e le modalità di ripartizione di tali indennità. Al riguardo, sulla

---

<sup>23</sup> Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

<sup>24</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, *cit.*

base della bozza del citato provvedimento attuativo, l'Amministrazione precisa che non si evincono oneri amministrativi per accedere all'indennità ed è possibile evidenziare che la loro distribuzione avverrà sulla base di criteri oggettivi e nell'ambito della ordinaria attività di competenza delle relative strutture dell'Agenzia;

- lavoratori autonomi e professionisti per accedere all'indennità una *tantum* riconosciuta per far fronte al rincaro energetico (art. 33, come successivamente modificato e/o integrato). L'amministrazione stima **oneri introdotti per 50.000.000 euro** precisando, tuttavia, che si tratta di **adempimenti facoltativi** finalizzati all'ottenimento di un beneficio economico e, in quanto tali, **esclusi dal saldo di bilancio**;
  - datori di lavoro per comunicare al centro per l'impiego competente per territorio la mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 34-*bis*). L'Amministrazione comunica che si attende il decreto attuativo che definirà le modalità di comunicazione da parte dei datori di lavoro. Tuttavia, viene sottolineato che - ai sensi dell'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - la disciplina del reddito di cittadinanza è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- **decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144<sup>25</sup>** a carico di
- enti del terzo settore per accedere ai contributi straordinari loro riconosciuti per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (art. 8). A riguardo, l'Amministrazione si riserva di inviare successivi contributi;
  - privati che intendono accedere al "*bonus trasporti*". L'amministrazione stima **oneri introdotti per 26.180.000 euro** precisando, tuttavia, che si tratta di **adempimenti facoltativi** finalizzati all'ottenimento di un beneficio economico e, in quanto tali, **esclusi dal saldo di bilancio**;
  - istituti di patronato per accedere all'indennità una *tantum* pari a 100 euro, riconosciuta a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas (art. 15). A riguardo, l'Amministrazione si riserva di inviare successivi contributi;
  - datori di lavoro per recuperare l'indennità una *tantum* anticipata ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre 2022 fino a 1.538 euro (art. 18). A riguardo, l'Amministrazione si riserva di inviare successivi contributi;
  - dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti e dai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per accedere all'indennità una

---

<sup>25</sup> Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, *Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

*tantum* di 150 euro (art. 19). L'amministrazione stima **oneri introdotti per 66.825.000 euro** precisando, tuttavia, che si tratta di **adempimenti facoltativi** finalizzati all'ottenimento di un beneficio economico e, in quanto tali, **esclusi dal saldo di bilancio**;

- datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 (art. 37). In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione rinvia la competenza al Ministero dell'Industria e del Made in Italy
- **decreto interministeriale 29 marzo 2022**<sup>26</sup> a carico delle imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti per redigere e trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con cadenza biennale, il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Le associazioni imprenditoriali segnalano che il provvedimento introduce oneri per le imprese oltre 50 dipendenti che finora erano escluse dall'obbligo di redazione del rapporto. Il precedente limite era, infatti, fissato a 100 dipendenti.

A riguardo, l'Amministrazione comunica che il decreto introduce un nuovo onere limitatamente alle aziende con numero di dipendenti compreso tra 51 e 100, poiché quelle con più di 100 dipendenti erano già tenute alla compilazione del rapporto, in base alle previsioni risalenti al D.M. 8 luglio 1991, al D.M. 17 luglio 1996 e al D.M. 3 maggio 2018, che ne ha introdotto la rilevazione in modalità esclusivamente telematica;
- **decreto interministeriale 21 settembre 2022**<sup>27</sup> a carico delle cooperative sociali per accedere ai contributi (riconosciuti sotto forma di sgravi contributivi) per assumere persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. A riguardo, l'Amministrazione quantifica il solo costo unitario medio precisando che si tratta di **adempimenti facoltativi** finalizzati all'ottenimento di un beneficio economico e, in quanto tali, **esclusi dal saldo di bilancio**. Evidenzia, inoltre, che il numero di enti affilianti (associazioni) che potrebbero essere formalmente in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento potrebbe essere inferiore a 3;
- **decreto ministeriale 20 ottobre 2022**<sup>28</sup> e relativa **Circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137**<sup>29</sup> a carico delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di

---

<sup>26</sup> Decreto interministeriale 29 marzo 2022, *Definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti*.

<sup>27</sup> Decreto interministeriale 21 settembre 2022, *Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale*.

<sup>28</sup> Decreto ministeriale 20 ottobre 2022, *Criteri e modalità di concessione, a decorrere dall'anno 2022, dell'esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro*.

<sup>29</sup> Circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137, *Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della*

genere per accedere agli sgravi contributi introdotti dall'art. 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e dall'art. 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - come modificato dall'art. 1, co. 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'Amministrazione, riscontrando alle richieste del DFP, evidenzia la natura non regolamentare del provvedimento e comunica che, in ogni caso, gli **oneri** in esso contenuti sono a **“basso impatto”** in quanto le imprese certificate nel 2022, che possono presentare la domanda di accesso all'esonero contributivo, sono meno di 1.000 (erano meno di 100 nel mese di novembre 2022) e i costi associati all'adempimento – tenuto conto della semplicità delle informazioni richieste dal modulo di domanda (da presentare on-line sul Portale delle agevolazioni dell'INPS) – sono stimati, in via presuntiva, in circa 40 euro.

agli **oneri eliminati** dal

- **decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163<sup>30</sup>** per effetto della: *a)* digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 16); *b)* soppressione dell'obbligo (trasformato in possibilità) di istituire una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo (art. 20). In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione dichiara di non avere elementi di competenza da comunicare;
- **decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33<sup>31</sup>** e relativa **Circolare INPS 5 ottobre 2022, n. 109<sup>32</sup>** per effetto della semplificazione – a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti - delle modalità di compilazione delle istanze per l'accesso al Fondo di integrazione salariale per causali straordinarie (ristrutturazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà). A riguardo, l'Amministrazione non fornisce alcun riscontro.

Da ultimo, il DFP ha richiesto all'Amministrazione un riscontro in merito sul **decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73<sup>33</sup>** in merito:

gli **oneri introdotti**

- a carico dei datori di lavoro per comunicare telematicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 22 agosto 2022, n. 149 (art. 41-*bis*). A riguardo,

---

*certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.*

<sup>30</sup> Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.*

<sup>31</sup> Decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33, *Nuovi criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale e accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario.*

<sup>32</sup> Circolare INPS 5 ottobre 2022, n. 109, *Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di contratti di solidarietà.*

<sup>33</sup> Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, *Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.*

l'Amministrazione comunica che la disposizione - finalizzata a introdurre una semplificazione della procedura di comunicazione digitalizzata dei nominativi dei lavoratori che svolgono attività lavorativa in modalità agile, con indicazione della data di inizio e di cessazione - non interviene sulla natura dell'obbligo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico degli operatori;

- a carico del datore di lavoro, di produrre un'apposita asseverazione - da consegnare unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero - circa la congruità della richiesta di nulla osta al lavoro (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipo di attività svolta dall'impresa);
- in capo ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, in luogo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri (art. 44, co. 1);

gli **oneri eliminati** per effetto delle semplificazioni procedurali previste per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro del personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022 (artt. 42, 43 e 44).

Con riferimento agli oneri introdotti ed eliminati di cui agli articoli 42, 43 e 44 l'Amministrazione si riserva di inviare successivi contributi.

In merito al DL n. 73/2022 Confartigianato segnala che l'art. 44 del provvedimento introduce a carico del datore di lavoro l'obbligo di produrre un'apposita asseverazione circa la congruità della richiesta di nulla osta al lavoro (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipo di attività svolta dall'impresa). L'asseverazione deve essere prodotta unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Segnala ulteriori oneri introdotti anche per le organizzazioni datoriali (e per i professionisti di cui alla legge n. 12/1979) cui la norma riserva l'effettuazione delle verifiche di congruità ed il rilascio dell'asseverazione. In particolare, l'articolo sposta in capo alle organizzazioni datoriali la verifica di controlli finora effettuati dagli Ispettorati del Lavoro. L'asseverazione non è necessaria nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro. In tal caso le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP si riserva di richiedere altri approfondimenti.

Con i dati attualmente disponibili non è possibile determinare il saldo di bilancio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **Ministero del Turismo**

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero del Turismo presenta quantificazioni in ordine ad **oneri introdotti per adempimenti facoltativi** legati all'accesso a benefici (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) derivanti dai seguenti provvedimenti:

- [avviso prot. n. 7527 del 10 giugno 2022](#), attuativo dell'art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104<sup>34</sup> (costo stimato in **2.435.195 euro**);
- [avviso prot. n. 15725 del 24 novembre 2022](#), attuativo dell'art. 1, co. 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234<sup>35</sup> (costo stimato in **157.641 euro**);
- [avviso prot. n. 7928 del 21 giugno 2022](#), attuativo dell'art. 1, co. 824, della legge 30 dicembre 2021, n. 234<sup>36</sup> (costo stimato in **9.036 euro**);
- [avviso prot. n. 2613 del 18 febbraio 2022](#), attuativo dell'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152<sup>37</sup> (costo stimato in **2.309.571 euro**);
- [avviso prot. n. 14147 del 02 novembre 2022](#), attuativo dell'art. 1, co. 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234<sup>38</sup> (costo stimato in **143.803 euro**);
- [avviso prot. n. 4986 dell'8 aprile 2022](#), attuativo dell'art. 1, co. 9, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152<sup>39</sup> (costo stimato in **9.617.255 euro**);
- [avviso prot. n. 10135 del 5 agosto 2022](#), attuativo dell'art. 9, del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021<sup>40</sup> (costo stimato in **428.100 euro**);
- [decreto direttoriale n. 14956 del 16 novembre 2022](#), attuativo dell'art. 5, co. 1, lett. a), del decreto 23 giugno 2022<sup>41</sup> (costo stimato in **1.260,50 euro**)

L'Amministrazione ha segnalato oneri anche per la presentazione dell'istanza per l'inserimento nell'elenco degli enti accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione UNI ISO 21902:2022, per la certificazione UNIC EI EN 17210:2021 e per la certificazione UNI/Pdr 92:2020. Questi oneri vengono introdotti dall'[avviso prot. n. 8265 del 28 giugno 2022](#), attuativo dell'art. 4, co. 1, del decreto interministeriale del 19

---

<sup>34</sup> Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>35</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*.

<sup>36</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *cit.*

<sup>37</sup> Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

<sup>38</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *cit.*

<sup>39</sup> Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *cit.*

<sup>40</sup> Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2021, disponibile al link: [https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/DI\\_Fondo\\_Rotativo\\_Imprese\\_signed.pdf](https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/DI_Fondo_Rotativo_Imprese_signed.pdf).

<sup>41</sup> Decreto del Ministro del Turismo del 23 giugno 2022 "*Misure attuative del fondo per i cammini religiosi di cui all'art. 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*".

aprile 2022, n. 5323<sup>42</sup>. Rispetto a tale provvedimento vengono individuati solo i costi standard; l'Amministrazione precisa che non si può pervenire a una stima dei costi medi in quanto le procedure sono ancora in corso di attivazione.

Si precisa che con riferimento ai provvedimenti sinora citati andrebbe verificata la natura normativa degli atti e quindi la loro rilevanza ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 180/2011.

Da ultimo, l'Amministrazione segnala che gli oneri relativi al **decreto del Ministero del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021**<sup>43</sup>, come specificati nel Protocollo stipulato sul sito del Ministero del Turismo in data 19 ottobre 2022, non possono essere quantificati poiché la banca dati, pur essendo di titolarità del Ministero del Turismo, viene alimentata direttamente dalle Regioni e dalle Province Autonome che, pertanto, posseggono i dati sulle numerosità.

All'amministrazione è stato inoltre richiesto di identificare e quantificare gli oneri introdotti dal **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**<sup>44</sup>, con particolare riferimento agli oneri sostenuti dalle imprese turistiche, per l'accesso ai contributi sotto forma di credito d'imposta riconosciuti per gli affitti degli immobili a uso non abitativo (art. 5). L'Amministrazione, in riscontro alle richieste del DFP, ha quantificato il solo costo medio.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP valuterà se richiedere altri approfondimenti.

Tuttavia, tenuto conto di tutto quanto esposto, trattandosi di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, il **saldo di bilancio 2022** del Ministero del Turismo risulta pari a **zero**.

---

<sup>42</sup> Decreto del Ministro del Turismo di concerto con Ministro delle Disabilità del 19 aprile 2022 prot. n. 5323, *Modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234*.

<sup>43</sup> Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, *Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*.

<sup>44</sup> Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

## ***Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale***

La relazione di bilancio 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale individua – tra i provvedimenti adottati nel 2022 – sei provvedimenti a cui sono associati oneri informativi:

- **decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771<sup>45</sup>** in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. L'Amministrazione quantifica **nuovi oneri** per un totale di **948.560 euro**;
- **decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 292633<sup>46</sup>** che introduce, in deroga alle previste norme di commercializzazione, la possibilità per i fornitori operanti sul territorio nazionale di richiedere l'autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica. L'Amministrazione quantifica **novi oneri** associati alla richiesta della citata autorizzazione in **3.757 euro**;
- **decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 538460<sup>47</sup>** che definisce le modalità di registrazione della selezione conservatrice delle varietà e cloni iscritti al Registro nazionale, nonché le informazioni minime che il costitutore o il richiedente l'iscrizione registrano ai fini della stessa e i dati che essi devono conservare per tutta la durata della propria responsabilità nel mantenimento in purezza di una varietà o di un clone. A riguardo, l'Amministrazione quantifica **oneri introdotti** per **13.230 euro**;
- **decreto ministeriale 25 marzo 2022, n. 141203<sup>48</sup>** che introduce l'opportunità, per gli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2022 per il regime di base, di richiedere agli organismi pagatori un'anticipazione dei pagamenti diretti. A riguardo, l'Amministrazione quantifica **nuovi oneri** per **2.217.520 euro** precisando, tuttavia, che si tratta di **oneri facoltativi** finalizzati all'ottenimento di benefici e, in quanto tali, **esclusi dal saldo di bilancio**;
- **decreto ministeriale 8 agosto 2022, n. 349504<sup>49</sup>** che definisce le modalità per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle

---

<sup>45</sup> Decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, *Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.*

<sup>46</sup> Decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 292633, *Modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica.*

<sup>47</sup> Decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 538460, *Modalità con le quali il costitutore o il richiedente l'iscrizione di una varietà o di un clone, registra i dati della selezione conservatrice in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.*

<sup>48</sup> Decreto ministeriale 25 marzo 2022, n. 141203, *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.*

<sup>49</sup> Decreto ministeriale 8 agosto 2022, n. 349504, *Procedura e modalità applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate.*

filiere. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione quantifica solo il costo unitario medio;

- **decreto ministeriale 29 marzo 2022**<sup>50</sup> che stabilisce le modalità operative per la rilevazione nel registro, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dei flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo dagli operatori delle filiere agroalimentari. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione quantifica solo il costo unitario medio.

In relazione agli ultimi due provvedimenti in elenco, il DFP ha richiesto all'Amministrazione di provare a stimare la popolazione, anche ricorrendo a delle ipotesi.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale presenta quantificazioni anche sul **decreto interministeriale 9 febbraio 2021**<sup>51</sup> che reca – a carico degli operatori EUTR<sup>52</sup> – l'onere dell'iscrizione nel Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Il provvedimento, pur essendo stato approvato nel 2021, ha prodotto i suoi effetti a partire da aprile del 2022. A riguardo, l'Amministrazione stima **oneri introdotti per 34.600.000 euro**.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito agli oneri previsti dal **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**<sup>53</sup> a carico degli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati per accedere ai contributi di cui al Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (art. 26).

Il DFP resta in attesa di un riscontro da parte dell'Amministrazione.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale.

---

<sup>50</sup> Decreto ministeriale 29 marzo 2022, *Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale*.

<sup>51</sup> Decreto interministeriale 9 febbraio 2021, *Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati*.

<sup>52</sup> Gli operatori EUTR sono le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

<sup>53</sup> Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, *cit.*

## **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Nella relazione per l'anno 2022 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta quantificazioni (parziali) in ordine al **decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**<sup>54</sup>. In particolare, vengono presentate stime per:

- **oneri introdotti** a carico dei titolari di concessione di coltivazione di gas per aderire alla manifestazione di interesse avviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli per i clienti finali (art. 16). A riguardo, l'Amministrazione stima **oneri introdotti per 64.320 euro**;
- **oneri eliminati** a seguito della liberalizzazione dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti. In merito, l'Amministrazione comunica l'impossibilità di pervenire a una stima completa e presenta la quantificazione del (solo) costo unitario medio risparmiato dai cittadini e dalle imprese.

Sul decreto-legge n. 17/2022 il DFP ha richiesto all'Amministrazione di fornire quantificazioni anche su:

- i **risparmi** derivanti da: *a)* semplificazioni della procedura autorizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non (art. 9, commi 1-*bis* e 1-*quinqües*); *b)* estensione del modello unico semplificato di cui all'art. 25, co. 3, lett. a), del d. lgs n. n. 199/2021 agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW (art. 10); *c)* semplificazioni delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 12); *d)* (ulteriori) semplificazioni delle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica *offshore* (art. 13). L'Amministrazione risponde alle richieste riferendo che,
  - rispetto alle semplificazioni di cui agli articoli 9, co. 1-*bis* e 1-*quinqües*, e 12, non dispone dei dati e delle informazioni per poter pervenire a una quantificazione dei risparmi in quanto le norme hanno effetto sui provvedimenti amministrativi di titolarità delle singole Regioni;
  - riguardo i risparmi derivanti dall'estensione del modello unico semplificazione agli impianti di potenza superiore a 50 KW e fino a 200 KW, possiede gli elementi di calcolo per il solo costo medio;
  - rispetto alle (ulteriori) semplificazioni delle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica *offshore* di cui all'art. 13, non dispone dei dati per le quantificazioni.
- gli **oneri** sostenuti dalle imprese per accedere agli incentivi per promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale - SIN

---

<sup>54</sup> Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

(art. 17). A riguardo, l'Amministrazione comunica di non disporre dei dati per le quantificazioni.

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dà conto anche delle disposizioni di cui al **decreto ministeriale 30 settembre 2022**<sup>55</sup> in materia di installazione di impianti geotermici. A riguardo, l'Amministrazione comunica che - in ragione della recente entrata in vigore del provvedimento - non dispone di elementi informativi sufficienti a valutarne gli effetti.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito ai numerosi oneri introdotti ed eliminati dal:

- **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**<sup>56</sup> in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano per notificare al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi e i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (art. 7, co. 5);
- **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**<sup>57</sup> e del relativo **decreto 21 settembre 2022, n. 347**<sup>58</sup> sostenuti dai soggetti privati per accedere al c.d. "bonus idrogeno" (art. 23);
- **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**<sup>59</sup> riguardo
  - i *risparmi* derivanti: *a*) dalla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6); *b*) dalla semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 7); *c*) dalla soppressione dell'obbligo di VIA statale per le determinate tipologie di elettrodotti (art. 10, co. 1, lett d), numero 2); *d*) dalle semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica (art. 11);
  - gli *oneri* derivanti: *a*) dalle modifiche alla disciplina della VIA (art. 10, co. 1, lett. b), numeri 1 e 2; art. 10, co. 1, lett c); *b*) dall'introduzione dell'ulteriore obbligo per i gestori degli impianti di dover fornire - nell'ambito della procedura di approvazione di regimi di esercizio dei impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile - anche i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti (art. 12, co. 1, lett b).

---

<sup>55</sup> Decreto ministeriale 30 settembre 2022, *Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti.*

<sup>56</sup> Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, *cit.*

<sup>57</sup> Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, *cit.*

<sup>58</sup> Decreto ministeriale 21 settembre 2022, *Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.*

<sup>59</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, *cit.*

Per quanto attiene alle modifiche apportate dall'art. 10 del DL n. 50/2022 al d.lgs. n. 152 del 2006, Confindustria segnala:

- l'ampliamento della documentazione attualmente prevista dal comma 1 dell'art. 23 del Codice Ambiente. A tal proposito, Confindustria sottolinea che il proponente, ai fini della presentazione dell'istanza di VIA, dovrà trasmettere oltre la relazione paesaggistica (o la relazione paesaggistica semplificata), anche l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico. La modifica apportata, nel prevedere un'integrazione della documentazione da trasmettere, non risulta in linea con l'auspicata e avviata semplificazione del procedimento di VIA, interessando, tra l'altro, documentazione afferente alla disciplina del paesaggio, nonché quella di competenza delle soprintendenze, notoriamente caratterizzate da complessità nell'elaborazione e ritardi nell'adozione;
  - il subordinamento della richiesta di proroga del procedimento di VIA, attualmente consentita su istanza del proponente decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, a una relazione esplicativa aggiornata, che appesantisce il procedimento con un ulteriore onere a carico del proponente.
- **decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176<sup>60</sup>** in merito ai risparmi derivanti dalla previsione di deroghe alle condizioni autorizzative (AIA e VIA) a favore dei gestori di impianti industriali che intendono sostituire il combustibile naturale (metano) con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario (art. 4-*bis*);
  - **decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203<sup>61</sup>** in merito agli oneri derivanti dell'estensione dell'obbligo, a carico dei gestori di impianti non soggetti ad AIA, di presentare la domanda di autorizzazione unica ambientale per il rilascio, rinnovo o aggiornamento anche nel caso dei seguenti titoli abilitativi: a) Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente; b) Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (art. 72).

L'Amministrazione risponde alle richieste del DFP comunicando che, riguardo i decreti-legge nn. 21, 36, 50 e 176, e il d.lgs. n. 203/2022, non dispone dei elementi informativi sufficienti per le quantificazioni.

Da ultimo, è stato richiesto all'Amministrazione di quantificare gli oneri sostenuti dalle imprese per l'accesso ai contributi di cui al Fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 10 e 13 del **decreto**

---

<sup>60</sup> Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, *Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

<sup>61</sup> Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*

**ministeriale 31 dicembre 2021, n. 554**<sup>62</sup>. A riguardo, l'Amministrazione precisa che si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio. Fornisce la sola stima del costo medio.

Con i dati attualmente disponibili non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2022 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### ***Ministero dell'interno***

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero dell'interno effettua una ricognizione dei provvedimenti normativi adottati nel corso del 2022, segnalando nuovi oneri introdotti dai seguenti provvedimenti:

- **decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41**<sup>63</sup> che introduce la possibilità di richiedere di esprimere il voto - per la sola annualità 2022 - presso il proprio domicilio per i soggetti in condizione di quarantena o isolamento fiduciario a causa del Covid-19. In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica **oneri introdotti per 117.819 euro**;
- **d.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191**<sup>64</sup> che estende alla categoria dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in uno dei permessi di soggiorno per adulti al compimento della maggiore età. A riguardo, l'Amministrazione precisa che si tratta di **oneri facoltativi e a "basso impatto"** in quanto i cittadini coinvolti non raggiungono la soglia di 3.000 persone e gli adempimenti connessi non richiedono un tempo superiore alle 2 ore. In quanto tali, gli oneri di cui al d.P.R. n. 191/2022 sono **esclusi dal saldo di bilancio**.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il **saldo di bilancio 2022** del Ministero dell'interno è pari a **117.819 euro**.

---

<sup>62</sup> Decreto ministeriale 31 dicembre 2021, n. 554, *Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*.

<sup>63</sup> Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, *Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2022, n. 84.

<sup>64</sup> D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*.

## **Ministero della giustizia**

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero della giustizia effettua una ricognizione dei provvedimenti normativi adottati nel corso del 2022, segnalando nuovi oneri introdotti dai seguenti provvedimenti:

- **decreto ministeriale 7 febbraio 2022, n. 27<sup>65</sup>** che introduce oneri per le organizzazioni e associazioni che intendono iscriversi all'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di azione di classe. Gli oneri attengono: *a)* alla presentazione della domanda di iscrizione nel citato elenco (art. 4); *b)* all'onere della prova del versamento del contributo di iscrizione (art. 5); *c)* alla procedura per il mantenimento dell'iscrizione (art. 7). A riguardo, l'Amministrazione quantifica **oneri introdotti** per un totale di **9.240 euro**;
- **decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75<sup>66</sup>** che introduce oneri per i professionisti che intendono iscriversi all'albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Gli oneri attengono: *a)* alla presentazione della domanda di iscrizione nel citato albo (art. 4); *b)* all'onere della prova del versamento del contributo di iscrizione (artt. 8 e 9) In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione quantifica **oneri introdotti** per un totale di **10.650.000 euro**;

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica su:

- **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149<sup>67</sup>** in merito alla previsione dell'obbligo di allegare la documentazione relativa alla situazione patrimoniale della parte, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori. A riguardo, l'Amministrazione comunica che il citato onere contenuto nel nuovo articolo 473-bis.12 c.p.c., era "già previsto" dagli articoli 4, co. 6, e 5, co. 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché, in via generale con riferimento ai provvedimenti riguardo ai figli, dall'articolo 337-ter c.c.;

---

<sup>65</sup> Decreto ministeriale 7 febbraio 2022, n. 27, *Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.*

<sup>66</sup> Decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, *Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.*

<sup>67</sup> Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*

- **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150<sup>68</sup>** in merito:
  - agli eventuali **risparmi** per cittadini e/o imprese derivanti dall’implementazione del processo penale telematico e dalla rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari. A riguardo, l’Amministrazione comunica che le innovazioni di descritte non comportano risparmi diretti per i cittadini o le imprese in quanto: *a)* per quanto attiene all’implementazione del processo penale telematico, si tratta di previsioni destinate ad operare nei confronti dei soggetti che operano professionalmente nel processo; *b)* per quanto riguarda la rimodulazione dei termini di durata delle indagini preliminari, queste non comportano attività o effetti su cittadini e imprese;
  - agli **oneri** in capo ai cittadini che ritenessero di volersi avvalere della possibilità di ricevere le notifiche sul proprio domicilio digitale. A tal proposito, l’Amministrazione precisa che il domicilio digitale obbligatorio riguarda soltanto soggetti che ne hanno già la disponibilità per ragioni legate alla professione e che pertanto non hanno oneri aggiuntivi. Per tutti gli altri, cittadini e imprese, il domicilio digitale non è obbligatorio. Nel caso in cui un cittadino volesse avvalersi di questa modalità di ricezione della notifica, che gli comporta il risparmio di tutte le incombenze legate alla ricezione di una notifica cartacea (vedi tempi necessario per il ritiro presso l’ufficio postale, etc.), l’unico onere che dovrebbe sostenere sarebbe quello di dotarsi di un indirizzo di posta certificata. Si tratta, quindi, di **oneri a “basso impatto”** che, in quanto tali, sono **esclusi dal saldo di bilancio**
- **decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83<sup>69</sup>** riguardo l’eventuale presenza di *goldplating*  
L’Amministrazione comunica che il provvedimento non introduce oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Direttiva (UE) 2019/1023.

Confindustria segnala che la sostituzione delle procedure di allerta, basate su meccanismi di segnalazione degli squilibri all’esterno (i.e. all’Organismo di Composizione della Crisi e, per il suo tramite, al pubblico ministero), con la composizione negoziata, che invece rivolge le segnalazioni all’interno dell’impresa, operata dal d.lgs n. 83/2022, risulta un’impostazione apprezzabile.

Tuttavia, stando alle più recenti evidenze, l’istituto non riesce a raggiungere i risultati auspicati (cfr. ultimo Rapporto di Unioncamere). Tra le altre, alcune criticità riscontrate nella pratica dagli operatori afferiscono alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’accesso.

A tal proposito, l’ultimo DL PNRR prevede una misura volta a consentire l’accesso alla composizione negoziata anche nelle more del rilascio di alcune certificazioni sui debiti tributari e contributivi da parte degli enti pubblici, purché si attesti che le stesse siano state

---

<sup>68</sup> Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*

<sup>69</sup> Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, *Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).*

richieste almeno 10 giorni prima dell'istanza con cui è stata richiesta la nomina dell'esperto (art. 38, co. 3).

La misura configura un regime temporaneo valido per le istanze presentate all'entrata in vigore del nuovo provvedimento e fino alla fine dell'anno, nella concezione che si tratti del tempo necessario per gli uffici pubblici interessati a velocizzare le procedure di rilascio delle certificazioni. Occorrerà, pertanto, monitorarne l'efficacia e la congruità temporale.

- **decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**<sup>70</sup> in merito ai risparmi derivanti dalla semplificazione della procedura con la quale i professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione del concorso in magistratura possono chiedere direttamente al proprio Ateneo l'esonero totale o parziale dall'attività didattica (art. 33). In particolare, il dl n. 144/2022 semplifica la disciplina vigente, sostituendo al più complesso onere del decreto ministeriale, un provvedimento di autorizzazione che viene concesso a discrezione dall'Università di appartenenza, alla luce della rispettiva programmazione annuale, senza quindi che si determinino fabbisogni aggiuntivi di organico, né la necessità di adottare particolari misure organizzative. L'Amministrazione precisa che la semplificazione investe l'attività amministrativa e non concerne gli incumbenti a carico di cittadini e imprese.

Tenuto conto di quanto sinora esposto, il **saldo di bilancio 2022** del Ministero della giustizia ammonta a **10.659.240 euro**.

### ***Ministero della salute***

La relazione di bilancio del Ministero della salute individua – tra i provvedimenti adottati nel 2022 – due provvedimenti a cui sono associati oneri informativi:

- il primo è relativo all'estensione dell'obbligo vaccinale anche a coloro che hanno una età uguale o superiore ai cinquanta anni (**decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**<sup>71</sup>). In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione segnala oneri amministrativi introdotti a carico dei soggetti non vaccinati che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, e che devono inviare apposita documentazione alla ASL territorialmente competente comprovante i motivi della contestata inadempienza oltre che notificare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione della suddetta documentazione alla ASL. A valle delle verifiche tecniche, il DFP ha richiesto all'Amministrazione una revisione delle stime presentate, nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee guida sulla misurazione degli oneri. L'Amministrazione ha ripresentato le quantificazioni corrette stimando **oneri introdotti per 2.012.500 euro**;

---

<sup>70</sup> Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, *cit.*

<sup>71</sup> Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

- il secondo provvedimento introduce in capo agli operatori economici l'onere di registrazione nel sistema elettronico «Eudamed» di cui agli articoli 12 e 13 del **decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137**<sup>72</sup>. A riguardo, l'amministrazione stima **oneri introdotti per 200.000 euro**;

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

agli **oneri eliminati** dal:

- **decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134**<sup>73</sup> per effetto della digitalizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Infatti, attraverso la Banca dati nazionale (BDN), gli operatori adempiono a molteplici obblighi informativi verso le autorità competenti previsti dalla normativa europea come condizioni per l'esperimento delle proprie attività economiche, derivanti dalle attività zooteniche e di filiera ad essa connesse, in modalità digitale attraverso l'inserimento dei relativi dati online; in questo modo si riducono i costi legati alle comunicazioni in forma cartacea presso i servizi veterinari delle ASL, si azzerano quelli di conservazione documentale e si determina una significativa riduzione dei tempi. A riguardo, l'Amministrazione, riscontrando le richieste del DFP, descrive dettagliatamente i vantaggi associati dalla semplificazione e digitalizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, ma non fornisce quantificazioni comunicando che il risparmio non è completamente stimabile

agli **oneri introdotti** dal:

- **decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135**<sup>74</sup> a carico degli operatori che detengono specie – selvatiche ed esotiche - che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. I soggetti di determinate strutture che detengono le specie citate devono farne denuncia, a seconda dei casi, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla prefettura, o al Ministero della salute e alla ASL territorialmente competente (art. 6, commi 2 e 3). A riguardo, l'Amministrazione precisa che: *a*) nel caso dei soggetti di cui all'art. 6, co. 2, l'obbligo di denuncia non è di nuova introduzione bensì già previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996; la modifica apportata dal d.lgs. n. 135/2022 riguarda solo la lista di animali per i quali occorre effettuare la denuncia; *b*) nel

---

<sup>72</sup> Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

<sup>73</sup> Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, *Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

<sup>74</sup> Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, *Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

caso dei soggetti di cui all'art. 6, co. 3, non vi sono oneri aggiunti in quanto si tratta di un obbligo derivante direttamente dall'attuazione del Regolamento (UE) 2016/429;

- **decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136<sup>75</sup>** in capo: *a)* ai laboratori ufficiali designati e ai laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale, per comunicare alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali; *b)* agli operatori per tenere traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale. L'Amministrazione precisa che entrambi gli obblighi derivano direttamente dalla normativa europea quindi non configurano *goldplating*. Inoltre, con riferimento all'obbligo di cui al punto *a)*, l'Amministrazione comunica che i laboratori soggetti all'obbligo di notifica alle ASL fanno parte del servizio sanitario nazionale, quindi, sono soggetti di diritto pubblico e, in quanto tali, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 8 dello Statuto delle imprese. Con riferimento agli obblighi di cui al punto *b)*, l'Amministrazione segnala – ma non quantifica – un risparmio derivante dal fatto che le attività di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni a cui sono tenuti gli operatori vengono assicurate attraverso i sistemi informativi Vetinfo.it e CalssFarm.it che consentono, per alcune tipologie di informazioni, l'acquisizione automatica da altri sistemi informativi eliminando del tutto gli adempimenti a carico degli operatori di registrazione e conservazione non solo cartacea ma anche digitale (ad esempio, i dati relativi al consumo dei medicinali e veterinari e dei mangimi medicati, attraverso la ricetta elettronica veterinaria – che ha sostituito la forma cartacea della ricetta veterinaria – e al registro elettronico del farmaco, sono automaticamente registrati in CalssyFarm.it nella pagina dedicata al singolo operatore a cui si riferiscono)
- **decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138<sup>76</sup>** in capo agli operatori economici di dispositivi medico-diagnostici in vitro per registrarsi nel sistema elettronico Eudamed e nella banca dati nazionale. A riguardo, l'Amministrazione quantifica **oneri introdotti per 20.000 euro**
- **decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200<sup>77</sup>** in capo agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per: *a)* comunicare, entro il 2023, al Ministero della salute e alla Regione interessata, l'afferenza ad una o più aree tematiche indicate nell'Allegato I (art. 1); *b)* inviare annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attività

---

<sup>75</sup> Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, *Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.*

<sup>76</sup> Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

<sup>77</sup> Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, *Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.*

di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una società di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato per i fondi pubblici, nonché rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica (art. 2-*quater*; art. 9, co. 1; art. 12, co. 2-*quater*); c) inviare al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarità dell'accreditamento sanitario (art. 2-*quater*); d) adeguare, entro il 31 marzo 2023, gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico (art. 3; art. 12, co. 2-*bis*); e) documentare al Ministero della salute il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione ad una rete di area tematica diversa rispetto a quella di riconoscimento (art. 4, co. 3-*quater*); f) ridefinire gli atti aziendali di organizzazione prevedendo una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca e definiscono quote riservate, da destinare al personale della ricerca sanitaria (art. 10). L'Amministrazione quantifica i (soli) costi medi unitari. Il DFP, in vista della predisposizione della nota di aggiornamento, si riserva di richiedere la quantificazione del costo medio totale.

Rispetto al decreto legislativo n. 200/2022 il DFP ha richiesto all'Amministrazione anche la quantificazione dei risparmi derivanti dalla previsione per cui gli IRCCS (Fondazioni, non trasformati o privati) inviano non più ogni 2 anni, bensì ogni 4 anni, al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma della qualifica di IRCCS (art. 8). A riguardo l'Amministrazione quantifica il (solo) costo medio unitario dell'invio della documentazione al Ministero della salute. Il DFP, in vista della predisposizione della nota di aggiornamento, si riserva di richiedere la quantificazione del costo medio totale.

- **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**<sup>78</sup> in capo ai professionisti ucraini che intendono esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario, per depositare presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale, munita di traduzione asseverata presso il tribunale (art. 34, co. 1-*bis*). In merito, l'Amministrazione comunica di non possedere elementi sufficienti alla quantificazione dei costi in quanto non è a conoscenza né di quale documentazione le strutture sanitarie richiedono ai professionisti sanitari per procedere al reclutamento né delle tariffe che vengono praticate per effettuare le traduzioni asseverate presso il tribunale
- **decreto ministeriale 31 maggio 2022**<sup>79</sup> in capo ai cittadini per richiedere il “*bonus* psicologico” e in capo agli specialisti psicoterapeuti che intendono essere inseriti nell'elenco dei professionisti che aderiscono al “*bonus* psicologo”. L'Amministrazione presenta le stime dei (soli) costi medi unitari per cittadini e imprese. Il DFP si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti sulle quantificazioni presentate

---

<sup>78</sup> Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, *cit.*

<sup>79</sup> Decreto ministeriale 31 maggio 2022, *Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.*

- **decreto ministeriale 21 ottobre 2022**<sup>80</sup> in capo ai cittadini per richiedere il “*bonus vista*” e in capo fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive che intendono aderire all’iniziativa del “*bonus vista*”. L’Amministrazione presenta le stime dei (soli) costi medi per cittadini e imprese. Il DFP si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti sulle quantificazioni presentate
- **decreto ministeriale 5 dicembre 2022**<sup>81</sup> a carico degli operatori economici per richiedere l’inserimento nell’elenco delle aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale. L’Amministrazione presenta le stime dei (soli) costi medi. Il DFP si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti sulle quantificazioni presentate
- **decreto ministeriale 22 agosto 2022**<sup>82</sup> a carico dei soggetti interessati per richiedere l’erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica. A riguardo, l’Amministrazione comunica che la presentazione del certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportive amatoriali costituisce un atto di natura medico legale redatto dal medico sulla base di evidenze cliniche e/o diagnostiche. Non sembra, pertanto, rappresentare un atto che si limita a riprodurre informazioni e/o documenti, ma costituisce l’esito di un processo di valutazione tecnica rimessa al sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni, con la specifica finalità di tutela dell’assistito.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP si riserva di richiedere altri approfondimenti.

Con i dati attualmente disponibili non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2022 del Ministero della salute.

---

<sup>80</sup> Decreto ministeriale 21 ottobre 2022, *Criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista».*

<sup>81</sup> Decreto ministeriale 5 dicembre 2022, *Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l’inserimento nell’elenco delle aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.*

<sup>82</sup> Decreto ministeriale 22 agosto 2022, *Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.*

## ***Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2022, **presenta stime in relazione alle semplificazioni** apportate dal:

- **DPR 23 settembre 2022, n. 177<sup>83</sup>** che, introducendo modalità telematiche di tenuta del registro di entrata e uscita dei veicoli fuori uso, ha determinato la semplificazione delle procedure e la riduzione di oneri amministrativi a carico degli operatori del settore del commercio di veicoli e dei centri di raccolta dei veicoli fuori uso. A riguardo, l'Amministrazione stima **risparmi per 45.144.000 euro**;
- **decreto ministeriale 15 luglio 2022, n. 124<sup>84</sup>** che ha semplificato il procedimento autorizzatorio per i servizi automobilistici di linea di competenza statale, con particolare riferimento al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato, per il quale l'impresa non deve più richiedere all'Ufficio di motorizzazione competente per il luogo di partenza il nuovo nulla-osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata, come previsto, invece, dall'articolo 2, comma 2, punto 5) del previgente decreto n. 316 del 2006. Tale semplificazione ha determinato **risparmi** quantificati in **9.876 euro**.

All'amministrazione è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito:

agli **oneri introdotti** dal:

- **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4<sup>85</sup>** e relativo **decreto ministeriale attuativo 22 dicembre 2022<sup>86</sup>** a carico delle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico per accedere alle misure compensative dei danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 (art. 24, co. 6, DL n. 4/2022; art. 3 DM 22/12/2022). L'Amministrazione comunica che la procedura di accesso alle misure compensative non è ancora stata avviata. Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale attuativo 22 dicembre 2022, stima nuovi **oneri introdotti per 33.120 euro**;
- **decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144<sup>87</sup>** in capo: 1) ai soggetti privati per accedere al «*bonus trasporti*»; 2) alle imprese di autotrasporto merci e alle imprese del settore dei servizi di trasporto di persone su strada per accedere ai contributi previsti per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti (art. 14, come integrato dall'art. 7 del decreto-legge, 18 novembre 2022, n. 176); 3) al proprietario o all'armatore di ogni nave – ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale – per presentare una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata della documentazione tecnica della nave (art. 41, co. 1, lett. a); 4) alle navi iscritte nei registri degli Stati

---

<sup>83</sup> D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177, *Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso*.

<sup>84</sup> Decreto ministeriale 15 luglio 2022, n. 124, *Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»*.

<sup>85</sup> Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, *cit.*

<sup>86</sup> Decreto ministeriale 15 luglio 2022, n. 124, *Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»*.

<sup>87</sup> Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, *cit.*

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e dalle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli articoli 4, 6 e 9-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (art. 41, co. 1, lett. b). L'Amministrazione, riscontrando alle richieste del DFP, comunica quanto di seguito:

- con riferimento agli oneri sostenuti dai privati per accedere al “*bonus trasporti*”, rimanda alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - per ciò che concerne gli oneri sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci e dalle imprese del settore dei servizi di trasporto di persone su strada per accedere ai contributi previsti dall'articolo 14 del DL n. 144/2022, rimanda la quantificazione all'adozione del relativo provvedimento attuativo;
  - per quanto riguarda la quantificazione degli oneri relativi alla previsione dell'obbligo a carico del proprietario o dell'armatore di ogni nave di presentare una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 144/2022, nonché la quantificazione degli oneri sostenuti dalle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o della Spazio economico europeo e dalle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli articoli 4, 6 e 9-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 144 del 2022, rappresenta che le citate disposizioni non hanno ancora prodotto effetti, poiché il decreto attuativo di cui all'articolo 6-*ter*, comma 5 e 6-*quinqies*, comma 3, del decreto-legge n. 457 del 1997, come modificato dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non sono stati ancora emanati;
- **decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 282<sup>88</sup>** a carico delle imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché dagli spedizionieri e dagli operatori del trasporto multimodale (limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano) per accedere ai contributi economici riconosciuti a seguito dei danni subiti dall'emergenza COVID-19. A riguardo, l'Amministrazione quantifica gli **oneri** per l'accesso ai contributi economici in **1.710 euro**;
  - **decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446<sup>89</sup>** e relativo **decreto direttoriale attuativo 16 febbraio 2022, n. 40<sup>90</sup>** a carico degli ispettori per; *a)* sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione a svolgere l'attività di ispettore; *b)* avere accesso all'aggiornamento della formazione professionale; *c)* ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di abilitazione. In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione quantifica **nuovi oneri per 133.500 euro**.

---

<sup>88</sup> Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 282, *Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

<sup>89</sup> Decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, *Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti*.

<sup>90</sup> Decreto direttoriale attuativo 16 febbraio 2022, n. 40, *Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio*.

agli **oneri eliminati** dal:

- **d.P.R. 19 luglio 2022, n. 148**<sup>91</sup> per effetto di alcune semplificazioni previste a favore delle navi lagunari (art. 6). A riguardo, l'Amministrazione quantifica **risparmi per 332.000 euro**;
- **decreto ministeriale 5 aprile 2022**<sup>92</sup> per effetto della semplificazione delle modalità di trasmissione delle richieste al fondo e della pertinente documentazione. L'Amministrazione comunica che gli adempimenti sostenuti dalle Stazioni appaltanti per l'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione sono sostanzialmente identici a quelli "già previsti" dal DM 30 settembre 2021, n. 371.

Da ultimo il DFP ha richiesto all'Amministrazione di identificare e quantificare gli oneri informativi introdotti ed eliminati dal **decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68**<sup>93</sup>. In merito, l'Amministrazione rimanda alla competenza di altre Amministrazioni. In particolare,

- per quanto riguarda la quantificazione dei costi sostenuti per accedere ai contributi per l'acquisto di motori elettrici, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione dei motori alimentati da carburanti fossili, l'Amministrazione rinvia alle valutazioni del Ministero delle imprese del made in Italy;
- per quanto riguarda la quantificazione degli oneri in capo ai soggetti responsabili di illeciti amministrativi reiterati, in merito alla presentazione dell'istanza di archiviazione dei verbali per gli illeciti unificati direttamente a ogni ufficio che ha accertato la violazione, l'Amministrazione rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Inoltre, per quanto attiene ai risparmi derivanti dalle semplificazioni procedurali dell'*iter* di approvazione dei progetti per la costruzione delle dighe (art. 2, DL. n. 68/2022), l'Amministrazione riferisce che non è possibile indicare e quantificare i risparmi in quanto manca l'adozione dei provvedimenti attuativi.

Infine, con riferimento alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuali (art. 6, DL. n. 68/2022), l'Amministrazione rappresenta che tale semplificazione inerisce alla riduzione dei termini delle procedure per la realizzazione degli interventi, non impattando sulle attività amministrative.

Per quanto attiene il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si riporta di seguito la segnalazione pervenuta da Confindustria sulla Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*. Confindustria in particolare evidenzia alcuni criteri di delega sui quali andrebbe maggiormente focalizzata l'attenzione, in quanto da essi potrebbero discendere oneri particolarmente gravosi per le imprese. In particolare,

---

<sup>91</sup> D.P.R. 19 luglio 2022, n. 148, *Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435*.

<sup>92</sup> Decreto ministeriale 5 aprile 2022, *Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione*.

<sup>93</sup> Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

- lett. f) dispone il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale in appalti e concessioni, definizione di Criteri Ambientali Minimi, sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali, che potrebbe tradursi in un aggravio amministrativo a carico degli operatori economici laddove venga previsto un sistema di rendicontazione che abbia impulso dalle informazioni/dati forniti dagli operatori economici, anziché, per esempio, dalla raccolta di tali dati da parte della stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e nell'ambito del proprio ruolo di supervisione dello stesso;
- lett. h) quanto disposto potrebbe tradursi in un aggravio di adempimenti a carico delle imprese nella fase di predisposizione della documentazione di gara laddove esse vengano chiamate a provare il possesso dei (nuovi ed ulteriori) requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. La previsione di una clausola sociale inoltre impone oneri alla stazione appaltante e ugualmente oneri, innanzitutto procedurali, all'appaltatore, sia in una fase precedente che successiva all'aggiudicazione. Un'inadeguata stesura della lettera della norma rischia di indurre in più di un equivoco. Infatti, la previsione inserita nella delega, così come formulata, rischia di superare ogni tipo di libertà imprenditoriale, con il pericolo di ingenerare problematiche di contenzioso in grado di rallentare le tempistiche dell'appalto. L'elemento pericoloso che si ravvisa è che questa norma conceda facoltà alle stazioni appaltanti di intervenire anche su materie già concordate e disciplinate con le parti sociali e che hanno proprio la finalità di tutelare l'occupazione, facendo venire meno il ruolo degli attori sociali e di un'intera impalcatura contrattuale. Si segnala, altresì, che nella formulazione attualmente vigente la clausola sociale – e quindi l'azienda subentrante – non deve solo garantire l'occupazione, ma dovrebbe provvedere anche alla stabilità del personale impiegato: previsione questa, che supera ogni tipo di libertà imprenditoriale, ma soprattutto ingenera potenziali problematiche applicative e contenzioso. Infine, nel dibattito sulla clausola sociale alligna un equivoco, non superato e in parte forse voluto: la confusione tra la concetti diversi quali la necessità di reinserire lo stesso personale addetto all'affidamento precedente, l'obbligo di reinserire lo stesso numero, nonché, nell'ambito delle graduatorie, rispettare la corrispondenza tra le qualifiche del vecchio e nuovo e affidamento e del vecchio e nuovo CCNL – se cambia - e l'obbligo di ripristinare qualsiasi trattamento vigente presso il precedente datore affidatario. In questa situazione, delegare tutto a una clausola formulata dalla stazione, rischia evidentemente di non risolvere alcun problema di chiarezza e contemperamento tra tutela dell'occupazione e libertà d'impresa, ma di crearne altri fino alla paralisi dell'affidamento;
- lett. i) Anche in questo caso si tratta di una norma doverosa, ai fini dello sviluppo economico del Paese e dell'Unione Europea, nonché del rispetto dell'ambiente e della legalità, che indubbiamente, però, può ingenerare degli obblighi aggiuntivi di previsione e di controllo preventivo e successivo.
- lett. s) nella seconda parte della disposizione, si richiede una accorta stesura delle disposizioni per evitare il rischio di un addizionale incremento degli adempimenti, laddove sono citate la prevenzione antimafia, la tutela del lavoro e la discriminazione di genere, istanze già assistite da una grande ed eterogenea mole di sistemi di controllo e di adempimenti formali, tuttora non coordinati;

- lett. v) valgono per questa disposizione le medesime riflessioni formulate per la lettera h), a cui si aggiunge la criticità della previsione di un obbligo di ricorso ad un solo criterio di valutazione dell'offerta, che può facilmente costituire elemento di restrizione della libertà imprenditoriale, mentre l'ente appaltante può vedere allo stesso tempo una restrizione della libertà, nella fase di preparazione del rimedio al proprio fabbisogno e di istruzione della gara.

Tenuto conto di quanto sinora esposto, il **saldo di bilancio 2022** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta a – **45.352.376 euro**.

### ***Dipartimento della funzione pubblica***

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato, nella propria relazione di bilancio, una ricognizione dei provvedimenti normativi adottati nel corso del 2022, segnalando, come unico provvedimento rilevante in termini di oneri amministrativi il

- **d.P.R. 17 giugno 2022, n. 126<sup>94</sup>**. In merito, l'Amministrazione ha quantificato **risparmi** derivanti dal rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà presso lo sportello telematico dell'automobilista (STA), in **167.580.000 euro**. Gli effetti dell'intervento regolatorio vanno a beneficio delle imprese di consulenza automobilistica che gestiscono gli STA (vale a dire gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991). A favore di questi soggetti il provvedimento ha introdotto significative semplificazioni per ciò che attiene alle procedure informatiche. La dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo consente, infatti, alle imprese di consulenza di adottare modalità di archiviazione elettronica delle pratiche presentate dagli utenti, eliminando la prassi in uso di conservare copie cartacee dei fascicoli consegnati.

Tenuto conto di quanto sinora esposto, il **saldo di bilancio 2022** del Dipartimento della funzione pubblica ammonta a **-167.580.000 euro**.

### ***Ministero dell'economia e delle finanze***

Nella propria relazione di bilancio relativa all'anno 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - segnala, senza quantificarli, **nuovi oneri amministrativi** introdotti dal **decreto interministeriale 22 giugno 2022, n. 128<sup>95</sup>** a carico del curatore dell'eredità e del notaio per segnalare la presenza di beni (mobili e immobili) facenti parte di eredità devolute allo Stato sia a seguito della procedura disciplinata dagli artt. 528 ss. c.p.c. (eredità giacente) sia ai sensi

---

<sup>94</sup> D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista.*

<sup>95</sup> Decreto interministeriale 22 giugno 2022, n. 128, *Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.*

dell'art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili. L'Amministrazione comunica l'impossibilità di pervenire a una stima di tali oneri in quanto non dispone, neanche in modo approssimativo, del numero di casi di eredità vacanti.

All'amministrazione è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito:

agli **oneri introdotti** dal:

- **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**<sup>96</sup> a carico: *a*) delle imprese del settore turistico, nonché per quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 per accedere al contributo - sotto forma di credito di imposta - per gli affitti degli immobili a uso non abitativo (art. 5); *b*) delle imprese operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per accedere al bonus rimanenze di magazzino, soprattutto per quanto attiene l'invio dell'istanza/comunicazione all'Agenzie delle entrate (art. 3, co. 3); *c*) dalle imprese c.d. energivore per accedere al contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia elettrica (art. 15);
- **decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**<sup>97</sup> a carico: *a*) delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale per accedere ai contributi di cui agli articoli 4 e 5, come successivamente integrati e/o modificati. A riguardo, su segnalazione di Confindustria, è stato richiesto all'Amministrazione (anche) di valutare se la previsione di compensazione integrale delle agevolazioni, in luogo della possibilità di compensare parzialmente il credito, possa costituire un ostacolo all'utilizzo della misura; *b*) delle imprese per accedere ai contributi previsti per investimenti di efficientamento energetico nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 14); *c*) dalle imprese per accedere ai contributi riconosciuti per promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative (art. 23);
- **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**<sup>98</sup> derivanti: *a*) dall'introduzione dell'obbligo di possesso dell'attestato SOA (ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 50/2016) per le imprese edili che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l'esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; *b*) dall'ampliamento della portata applicativa del comma 43-*bis* dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022 per cui, in relazione alle opere edili il cui importo risulti *complessivamente* superiore a 70.000 euro, la spettanza dei benefici previsti dagli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121 del decreto Rilancio è subordinata all'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori, che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; *c*) dalla previsione di oneri per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per accedere ai contributi previsti

---

<sup>96</sup> Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, *cit.*

<sup>97</sup> Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, *cit.*

<sup>98</sup> Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, *cit.*

per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 4, come successivamente integrato e/o modificato); *d*) dalla previsione di oneri per le imprese esercenti la pesca per accedere ai contributi previsti per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti (art. 18, come successivamente integrato e/o modificato); *e*) dalla previsione di oneri per coloro che vogliono accedere al *bonus* elettrico per disagio fisico (art. 6, come successivamente integrato e/o modificato).

Confartigianato segnala che questo provvedimento introduce oneri per le imprese ai fini delle detrazioni edilizie. In particolare, indica come particolarmente impattanti l'obbligo di indicazione dei contratti collettivi nelle opere superiori a 70.000 euro e l'obbligo della certificazione SOA

- **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**<sup>99</sup> a carico dei soggetti privati per accedere alle risorse di cui al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale (art. 43). In merito a questo provvedimento, è stato anche richiesto di chiarire la riduzione di oneri informativi in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico di cui l'Amministrazione fa cenno nella relazione AIR (art. 18, co. 4);
- **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**<sup>100</sup> in capo alle imprese per l'accesso ai contributi riconosciuti: *a*) per le spese sostenute per l'acquisto del gasolio (imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di passeggeri con autobus); *b*) per compensare i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale (imprese a forte consumo energetico); *c*) per gli investimenti in beni immateriali 4.0; *d*) per la formazione 4.0; *e*) per compensare i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti nel 2022 e nel 2023;
- **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115**<sup>101</sup>derivanti: *a*) dalla procedura di accesso ai contributi a fondo perduto previsti per compensare i danni subiti dalla crisi energetica (art. 9-*ter*) sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi; *b*) per circoscrivere la responsabilità in solido dei cessionari e rendere più sicura e senza rischi la circolazione dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni edilizie (art. 33-*ter*). Relativamente a questo provvedimento è stato (anche) richiesto all'Amministrazione di quantificare i risparmi derivanti dall'estensione del regime di edilizia libera per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (art. 33-*quater*).

Confartigianato segnala che, in sede di conversione del presente decreto-legge, oltre a essere confermati i crediti d'imposta per il caro energia relativamente al 3° trimestre 2022, l'azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione IVA del 5% per il 4° trimestre, è stato aggiunto l'articolo 33-*ter* in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti: tale disposizione ha circoscritto la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave ove presenti visti di conformità, asseverazioni e

---

<sup>99</sup> Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, *cit.*

<sup>100</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, *cit.*

<sup>101</sup> Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

attestazioni. Negli altri casi, la limitazione della responsabilità è possibile presentando ora per allora la necessaria documentazione.

Il provvedimento introduce oneri per circoscrivere la responsabilità in solido dei cessionari e rendere più sicura e senza rischi la circolazione dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni edilizie.

- **decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**<sup>102</sup> a carico: *a)* dei beneficiari dei *bonus* energetici per comunicare all'Agenzie delle Entrate l'importo dei crediti maturati nell'esercizio 2022 (art. 1, co. 8, come successivamente modificato dall'art. 1, co. 6 del decreto-legge n. 176/2022); *b)* delle imprese esercenti attività agricola e della pesca per accedere al contributo previsto per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività (art. 2); *c)* delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico - CIP e della società Sport e Salute S.p.A. per accedere ai contributi a fondo perduto di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 7, co. 1, come successivamente modificato dall'art. 3, co. 11 del decreto-legge n. 176/2022); *d)* degli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti, delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona e degli enti religiosi civilmente riconosciuti per accedere ai contributi straordinari di cui al Fondo a sostegno degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità (art. 8, commi 1 e 2, come successivamente modificati dall'art. 3, co. 12 del decreto-legge n. 176/2022); *e)* delle imprese che vogliono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ammissibili al beneficio riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo (art. 38, co. 2).

Confartigianato comunica che questo provvedimento si pone in continuità con il precedente decreto Aiuti-*bis* (D.L. 115/2022) e concorre ad accrescere il montante di risorse a sostegno di imprese e cittadini sin qui stanziate. Segnala quale elemento di novità l'introduzione dell'obbligo di presentazione di una comunicazione entro il 16 febbraio 2023.

Riferisce, inoltre, che la Legge 17 novembre 2022, n. 175 in sede di conversione del DL n. 144/2022, modifica articolo 38 prevedendo una proroga del termine per il riversamento credito Ricerca & sviluppo (31 ottobre 2023). Inoltre, introduce la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ammissibili al beneficio. Si tratta tuttavia di oneri sostenuti a fronte dell'ottenimento di benefici.

- **decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**<sup>103</sup> a carico; *a)* degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti per le comunicazioni da rendere all'ufficio competente

---

<sup>102</sup> Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, *cit.*

<sup>103</sup> Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, *cit.*

per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 2, co. 3); *b*) dei soggetti passivi IVA per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, necessaria per accedere al c.d. “*Bonus per registratori telematici*” (art. 8).

Confartigianato segnala che questo provvedimento proroga numerose misure di sostegno introdotte e già più volte prorogate da precedenti decreti-legge adottati nel corso del 2022 (n. 17, n. 50, n. 115, n. 144) al fine di far fronte alle conseguenze economiche della crisi internazionale successiva alla guerra russo-ucraina e, in particolare, all’aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti energetici. In particolare, segnala, da un lato, il miglioramento dell’onere relativo alla presentazione della comunicazione, in quanto prorogato ad una scadenza più congrua (16 marzo 2023); dall’altro, evidenzia che le modifiche in materia di superbonus, riducendo l’agevolazione e limitando il perimetro oggettivo e soggettivo di fruizione, introduce oneri per i cittadini.

- **decreto ministeriale 5 maggio 2022**<sup>104</sup> in capo alle persone fisiche che intendono accedere al credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, con particolare riguardo all’istanza da presentare all’Agenzia delle entrate;
- **decreto ministeriale 6 maggio 2022**<sup>105</sup> a carico dei soggetti che intendono accedere al credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- **decreto direttoriale 6 luglio 2022**<sup>106</sup> in capo alle associazioni di categoria che intendono essere inserite nell’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore immobiliare (art. 3);
- **decreto ministeriale 1° settembre 2022, n. 174**<sup>107</sup> in capo ai professionisti che intendono iscriversi nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi;
- **decreto ministeriale 28 novembre 2022**<sup>108</sup> derivanti dall’estensione della platea di soggetti obbligati alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

---

<sup>104</sup> Decreto ministeriale 5 maggio 2022, *Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata.*

<sup>105</sup> Decreto ministeriale 6 maggio 2022, *Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.*

<sup>106</sup> Decreto direttoriale 6 luglio 2022, *Individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale.*

<sup>107</sup> Decreto ministeriale 1° settembre 2022, n. 174, *Regolamento concernente le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*

<sup>108</sup> Decreto ministeriale 28 novembre 2022, *Modifica del decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.*

gli **oneri eliminati** dal

- **decreto ministeriale 13 gennaio 2022**<sup>109</sup> per effetto dalle semplificazioni documentali introdotte a favore dei soggetti disabili titolari di patenti con obbligo di adattamenti alla guida per usufruire delle agevolazioni fiscali (IVA ridotta) previste per l'acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti;
- **decreto ministeriale 20 luglio 2022**<sup>110</sup> per effetto delle semplificazioni degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e della complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento.

Da ultimo, il DFP ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze una verifica rispetto agli oneri e alle numerose semplificazioni introdotti dal **decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73**<sup>111</sup>.

Si resta in attesa di un riscontro da parte dell'Amministrazione.

**Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa e il Ministero delle imprese e del made in Italy**, hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2022 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi.

Il Ministero della Cultura precisa, nella propria relazione di bilancio, che il **decreto interministeriale n. 184 del 26 settembre 2022**<sup>112</sup> non comporta oneri amministrativi nuovi a carico di cittadini e imprese in quanto, in analogia ai precedenti regolamenti disciplinanti le edizioni annuali della "Carta elettronica" e, in particolare, al regolamento 24 dicembre 2019, come modificato da ultimo dal regolamento 20 dicembre 2021, ripropone l'impianto della misura già ampiamente sperimentato, adeguandolo a una modalità di funzionamento stabile, senza la necessità di rinnovi annuali, e lasciando invariati i soggetti responsabili, le rispettive attribuzioni e le modalità operative per la registrazione da parte di soggetti beneficiari e operatori commerciali e per l'utilizzo del citato *bonus*.

Con riferimento al **Ministero delle imprese e del made in Italy**, il DFP ha chiesto una verifica in sull'eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea oggetto di attuazione, ad opera del **decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82**<sup>113</sup> in materia di

---

<sup>109</sup> Decreto ministeriale 13 gennaio 2022, *Adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l'acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti*.

<sup>110</sup> Decreto ministeriale 20 luglio 2022, *Riscossione dei contributi per l'attività ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa*.

<sup>111</sup> Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, *cit.*

<sup>112</sup> Decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2022, n. 184, *Regolamento recanti criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.

<sup>113</sup> Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi*.

requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi informatici. L'amministrazione ha riscontrato le richieste del DFP comunicando l'assenza di *goldplating*.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

agli **oneri eliminati** con:

- a) **decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157**<sup>114</sup> per effetto del coordinamento dei controlli tra le Autorità incaricate della vigilanza del mercato;

agli **oneri introdotti** con:

- b) **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**<sup>115</sup> e del relativo **decreto direttoriale 24 marzo 2022**<sup>116</sup> a carico delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio per accedere al contributo a fondo perduto di cui al «Fondo per il rilancio delle attività economiche» (art. 2);
- c) **decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**<sup>117</sup> e del relativo **decreto direttoriale 10 ottobre 2022**<sup>118</sup> per: 1) i soggetti proponenti di progetti di ricerca e sviluppo per presentare le istanze di accesso alle agevolazioni e le domande di agevolazione sugli Accordi per l'innovazione nella filiera del settore automotive (art. 22); 2) i soggetti beneficiari dei finanziamenti per i programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale per presentare al Ministero delle imprese e del Made in Italy apposita dichiarazione - formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati - attestante l'ammontare dei diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, nonché le somme non ancora versate (art. 22-bis, co. 2);
- d) **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**<sup>119</sup> a carico delle imprese italiane che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche o i rottami ferrosi, per assolvere all'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero delle imprese e del Made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione (art. 30, come successivamente modificato e/o integrato);
- e) **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**<sup>120</sup> per: 1) le piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in

---

<sup>114</sup> Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato*.

<sup>115</sup> Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

<sup>116</sup> Decreto direttoriale 24 marzo 2022, *Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio*.

<sup>117</sup> Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, *cit.*

<sup>118</sup> Decreto direttoriale 10 ottobre 2022, *Contratti di sviluppo. Termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a sostegno della riconversione, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive*.

<sup>119</sup> Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

<sup>120</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, *cit.*

Ucraina per accedere al contributo di cui al Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18); 2) le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia per accedere al buono di 10.000 euro (art. 25-bis); 3) le imprese per accedere ai contributi riconosciuti per la costituzione o trasformazione in *società benefit* (art. 52-bis);

- f) **decreto interministeriale 1° dicembre 2021**<sup>121</sup> e **decreto direttoriale 23 agosto 2022**<sup>122</sup> attuativi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83<sup>123</sup> imprese per accedere ai contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano»;
- g) **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115**<sup>124</sup> e dei relativi **decreti direttoriali 13 ottobre 2022**<sup>125</sup> e **19 dicembre 2022**<sup>126</sup> per le imprese e/o gli organismi di ricerca per accedere alle agevolazioni di cui al Fondo IPCEI;
- h) **decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187**<sup>127</sup> a carico delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi per: 1) comunicare tempestivamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy i rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge (art. 1, co. 2); 2) presentare istanza al Ministero delle imprese e del Made in Italy per l'ammissione a procedura di amministrazione temporanea, in caso di rischio imminente di continuità produttiva idoneo a recare pregiudizio all'interesse nazionale (art. 1, co. 3); 3) presentare istanza al Ministero delle imprese e del Made in Italy per l'accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 2, co. 1); 4) presentare istanza al Ministero delle imprese e del Made in Italy che, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, può chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 27, co. 1, del DL n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (art. 2, co. 2); 5) presentare istanza al Ministero delle imprese e del Made in

---

<sup>121</sup> Decreto interministeriale 1° dicembre 2021, *Termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano».*

<sup>122</sup> Decreto direttoriale 23 agosto 2022, *Green New Deal. Termini e modalità di presentazione delle domande.*

<sup>123</sup> Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, *Misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

<sup>124</sup> Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, *cit.*

<sup>125</sup> Decreto direttoriale 13 ottobre 2022, *Avviso pubblico per la trasmissione delle istanze di finanziamento delle attività ammissibili al Fondo IPCEI per la realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle tecnologie dell'idrogeno (c.d. IPCEI H2 TECHNOLOGY o IPCEI IDROGENO 1).*

<sup>126</sup> Decreto direttoriale 19 dicembre 2022, *Avviso pubblico per la trasmissione delle istanze di finanziamento delle attività ammissibili al Fondo IPCEI per la realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore dell'industria dell'idrogeno (c.d. IPCEI H2 INDUSTRY o IPCEI IDROGENO 2).*

<sup>127</sup> Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, *Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10.

Italy per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione (art. 2, co. 3).

L'Amministrazione fornisce riscontro alle richieste di chiarimento e integrazione del DFP comunicando quanto segue:

- con riferimento al provvedimento di cui al punto *a)* l'Amministrazione – dato il breve tempo trascorso dall'attribuzione di Ufficio unico di collegamento - non possiede gli elementi per quantificare in maniera adeguata i risparmi collegati al coordinamento dei controlli tra le Autorità coinvolte nell'esercizio delle attività di vigilanza sul mercato;
- con riferimento ai provvedimenti di cui ai punti *b), c), e), f)* e *g)* l'Amministrazione precisa che si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio. Inoltre, i provvedimenti di cui ai punti *c), e)*<sup>128</sup>, *g)* comportano adempimenti che, oltre ad essere facoltativi, rientrano (anche) nella definizione di oneri a “basso impatto”;
- per quanto attiene la quantificazione degli adempimenti di cui al provvedimento al punto *d)* l'Amministrazione comunica di non possedere gli elementi per quantificare i costi di redazione dell'informativa completa, della relativa comunicazione al Ministero delle imprese e del Made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché delle spese di conservazione della documentazione;
- relativamente al provvedimento di cui al punto *h)* l'Amministrazione comunica che è in attesa di un riscontro dal Ministero dell'economia e delle finanze sul decreto attuativo per cui non è (ancora) in grado di fornire quantificazioni.

Da ultimo, sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in merito agli oneri introdotti ed eliminati dal **d.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26**<sup>129</sup>. A tal riguardo, l'Amministrazione descrive, da un lato, quali sono state le semplificazioni derivanti dalla digitalizzazione della procedura di iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni e chiarisce; dall'altro, comunica che gli oneri sostenuti dagli operatori di telemarketing per l'adesione al Registro pubblico delle opposizioni sono rimasti pressoché identici a quelli (già) previsti dal precedente impianto normativo di cui al d.P.R. n. 178/2010, come modificato dal d.P.R. n. 149/2018, con l'unica differenza della necessità dell'invio di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, in precedenza non previsto. Non vengono fornite quantificazioni.

Il DFP, in vista della predisposizione della Nota di aggiornamento, si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti.

---

<sup>128</sup> Gli oneri “a basso impatto” sono solo quelli sostenuti dalle imprese per accedere ai contributi riconosciuti per la costituzione o trasformazione in *società benefit*.

<sup>129</sup> D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, *Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.*

Per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** il Dipartimento affari giuridici e legislativi, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche e gli affari europei, Dipartimento per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per le riforme istituzionali hanno comunicato di non aver né introdotto né eliminato oneri con i provvedimenti adottati nel corso del 2022. Conseguentemente il **saldo di bilancio** per queste amministrazioni è **pari a zero**.

Con riferimento al **Dipartimento per le pari opportunità**, il DFP ha chiesto – su segnalazione delle associazioni imprenditoriali - una verifica in merito agli oneri introdotti con **D.P.C.M. 29 aprile 2022**<sup>130</sup> a carico dei datori di lavoro per fornire annualmente un'informativa aziendale sulla parità di genere che rifletta il grado di adeguamento alla Prassi UNI/PdR 125:2022 contenente «*Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni*» (art. 3). L'Amministrazione quantifica **oneri introdotti per 30.880 euro**.

In base ai dati sinora disponibili, è possibile quantificare il **saldo di bilancio 2022** del Dipartimento per le pari opportunità in **30.880 euro**.

In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti.

---

<sup>130</sup> D.P.C.M. 29 aprile 2022, *Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità*.

#### 4. Conclusioni

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti permette di tracciare il quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati.

Innanzitutto, si evidenzia che, anche per l'anno 2022, come per i precedenti, non è possibile predisporre una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzi il risultato con riferimento a tutte le amministrazioni entro la scadenza del 31 marzo in quanto le relazioni di bilancio inviate dalle amministrazioni sono risultate in molti casi incomplete nei contenuti. Tuttavia, è apprezzabile che tutti i Ministeri abbiano presentato una propria relazione di bilancio. Si tratta di un elemento importante: il concreto funzionamento del bilancio degli oneri e la relativa capacità di cogliere gli impatti effettivi della regolazione non possono infatti prescindere da un interesse e un adeguato livello di *compliance* delle amministrazioni.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi delle relazioni pervenute e si riportano alcune riflessioni sui possibili interventi per migliorare l'efficacia del bilancio degli oneri.

Hanno presentato la relazione di bilancio ventisei amministrazioni (quindici ministeri e 11 dipartimenti della Presidenza del Consiglio). In particolare:

1. dieci amministrazioni (nove ministeri e un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o comunque delle quantificazioni. Fa eccezione il Ministero dell'economia e delle finanze che dichiara oneri introdotti nella propria relazione di bilancio 2022 ma comunica di non possedere gli elementi per pervenire a una quantificazione. Come negli anni precedenti, per alcune di queste è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti e chiarimenti;
2. diciassette amministrazioni (sei ministeri e 11 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno attestato di non avere né introdotto, né eliminato oneri. Per il Ministero delle imprese e del made in Italy e per il Dipartimento per le pari opportunità è stato ritenuto opportuno richiedere ulteriori approfondimenti.

Le verifiche svolte dal DFP hanno riconosciuto un netto miglioramento – rispetto ai primi anni di applicazione del bilancio degli oneri - della capacità delle amministrazioni di individuare, e quantificare, gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa, anche grazie alla conoscenza generalizzata delle Linee guida per l'individuazione degli oneri introdotti o eliminati, che si sono dimostrate un ausilio efficace all'elaborazione delle stime.

D'altro canto, però, si evidenziano anche inadempienze e resistenze culturali da parte delle amministrazioni che, al pari delle peculiarità del processo legislativo (esigenze di celerità dell'iter normativo, elevato numero di provvedimenti da esaminare, rilevanza della decretazione d'urgenza, numerosità dei provvedimenti attuativi, etc.), continuano a incidere inevitabilmente sull'efficacia degli strumenti di valutazione normativa nel nostro Paese. Emblematico, in questo senso, è il fatto che alcune amministrazioni stentino a dare evidenza anche ai risparmi connessi ai provvedimenti adottati.

Nello stesso tempo, persiste un approccio alla quantificazione degli oneri, vissuto, da alcune amministrazioni, come adempimento formale effettuato, spesso, a valle della predisposizione degli atti normativi e non come una risorsa per migliorare qualità della regolazione.

A fronte della crescente importanza assunta dal *regulatory budget* nel panorama delle esperienze internazionali di *better regulation*, risulta ancor più rilevante - per la competitività dell'Italia - disporre di strumenti efficaci per prevenire il proliferare di nuovi oneri.

Per queste ragioni, è giunto il momento, di avviare una riflessione tesa a individuare le opportunità di miglioramento e i correttivi da apportare per rendere più efficace il bilancio degli oneri.

Le indicazioni e le proposte che seguono hanno la finalità di individuare percorsi di miglioramento e correttivi in grado di trasformare questa potenzialità in un'importante risorsa per assicurare a cittadini e imprese informazione, trasparenza, miglioramento della qualità delle regole e capacità di prevenire nuove complicazioni.

Un **primo ambito di intervento** potrebbe essere quello di *porre maggiore attenzione alle c.d. "filiera dei provvedimenti"* per evitare il rischio che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati "sfuggano" al bilancio degli oneri. In molti casi, infatti, l'attuazione di disposizioni di legge è rinviata all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi e/o di atti amministrativi a carattere generale, con termini di adozione che si collocano in un orizzonte pluriennale. Per dare adeguata visibilità a questo fenomeno e assicurare una completa conoscenza della "consistenza" degli oneri introdotti ed eliminati rilevanti per cittadini e imprese, può essere considerata l'opportunità di un coordinamento efficace tra le disposizioni dell'articolo 8 e quelle dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese finalizzate ad assicurare la trasparenza e la riduzione degli adempimenti. La previsione di due strumenti, entrambi finalizzati a responsabilizzare l'attività di regolazione delle Amministrazioni per prevenire l'introduzione di nuovi oneri burocratici, determina spesso una "confusione" tra le due disposizioni: alcune tipologie di provvedimenti (i regolamenti ministeriali e interministeriali, ad esempio) rientrano nell'ambito di applicazione di entrambe le norme. In un caso, è richiesta la mera elencazione degli oneri modificati (in aumento o in diminuzione); nell'altro caso invece è richiesta una quantificazione dei nuovi obblighi. Per realizzare tale raccordo potrebbe essere opportuna una modifica normativa che estenda la quantificazione monetaria agli oneri introdotti ed eliminati con gli atti amministrativi.

Un **secondo intervento** da mettere a punto per rafforzare l'attività di misurazione riguarda un *ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del bilancio*. Per quanto attiene l'aspetto soggettivo, sarebbe opportuno estendere l'attività di quantificazione oltre le Amministrazioni centrali: sempre più spesso negli ultimi anni, sono le Agenzie fiscali, le Autorità di regolazione, gli Istituti nazionali che, adottando le disposizioni attuative di norme primarie, definiscono in modo puntuale gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e/o imprese (si pensi, ad esempio, alle circolari direttoriali dell'Agenzia delle entrate o dell'INPS, alle linee guida dell'ANAC).

Sull'ambito oggettivo di applicazione del bilancio un intervento, da sempre sostenuto (anche) dalle associazioni imprenditoriali, è quello di estendere l'applicazione del bilancio degli oneri ai provvedimenti in materia di fisco; l'esclusione di questi, prevista dal comma 2-*septies* dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, rende invisibile una delle principali fonti di oneri per imprese (e cittadini), e inficia pesantemente la significatività dello strumento.

Un **terzo intervento** presuppone *l'attivazione* - sulla falsa riga di quanto fatto negli anni passati - *di specifici programmi di formazione*, progettati e realizzati dal DFP con il supporto della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), finalizzati a diffondere presso le Amministrazioni una maggiore conoscenza delle disposizioni sul bilancio degli oneri e una maggiore consapevolezza dei vantaggi potenziali che tale strumento reca.

Un **quarto ambito di intervento** per enfatizzare gli obiettivi conoscitivi del bilancio e valorizzare il lavoro di quantificazione degli oneri, consiste nella *creazione di gruppi di lavoro tematici* che consenta, con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle associazioni di categoria, di fare approfondimenti su riforme particolarmente rilevanti e impattanti come quella attuale della riforma degli appalti.

A completare il quadro delle azioni da mettere in campo per rilanciare e valorizzare il bilancio degli oneri, da un lato, e aumentare la conoscibilità del meccanismo di bilanciamento tra oneri introdotti ed eliminati, dall'altro, sarebbe opportuno *pianificare una (adeguata) campagna pubblicitaria su queste tematiche*.